

Allegato 01

ACCADEMIA ALFONSIANA ISTITUTO SUPERIORE DI TEOLOGIA MORALE *ad instar Facultatis* NORME DI ETICA ISTITUZIONALE

PREMESSA

L'Accademia Alfonsiana [= AA] come Istituto superiore di teologia morale *ad instar Facultatis*, sotto l'ispirazione e il patrocinio di sant'Alfonso, si impegna nella formazione integrale delle persone per favorire un'adeguata formazione teologica e umana in ordine allo svolgimento di diversi ministeri ecclesiali e altri servizi nella società.

Alla luce di questo scopo, è compito istituzionale vegliare perché il corpo docente, gli studenti, gli Ufficiali e i dipendenti, abbiano un alto livello di impegno e di dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme al Vangelo, ai buoni costumi, e alle norme della vita accademica.

Le Norme che seguono presuppongono il *Codice Etico della Pontificia Università Lateranense* (cf. *Stat. Proemio e.*) e tutte le altre normative dell'AA, contenute negli Statuti, nel Regolamento, come anche nelle norme particolari dei diversi settori che formano parte della sua vita e servizio.

Perciò, le presenti Norme, considerando la disciplina generalmente riconosciuta nel mondo universitario, intendono esemplificare, sebbene non in modo esaustivo, quali azioni sono da considerare violazioni della disciplina universitaria.

Le presenti Norme devono essere note a tutti coloro che instaurano con l'AA rapporti accademici, di lavoro, e qualunque tipo di collaborazione. Essi, per il perdurare del rapporto con l'AA, sono tenuti a prestare una piena adesione ad esse, oltre che agli Statuti, Regolamento e altre Norme istituzionali. Pertanto, queste Norme si applicano ai professori, agli assistenti, al personale non docente, agli studenti (in corso, fuori corso, ospiti) dell'AA, come pure a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono chiamati ad operare all'interno dell'AA.

Alcuni principi che regolano le presenti Norme etiche

Principio di non discriminazione: Ognuno ha il diritto a non essere discriminato, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori contenuti nel presente elenco esemplificativo: nazionalità, sesso, lingua, aspetto fisico, cittadinanza, condizioni economiche, sociali e di salute.

Principio di rispetto alla dignità propria e altrui: è inammissibile ogni comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere mediante abuso della propria posizione o con atto di omissione, e che leda il rispetto della dignità e della libertà altrui. Inoltre, non è consentito utilizzare, direttamente o indirettamente, la propria posizione accademica o quella derivante dall'ufficio che si svolge al fine di imporre prestazioni e servizi a proprio personale favore e interesse.

Principio di imparzialità e riconoscimento del merito: si afferma il dovere di rispettare rigorosamente e, al tempo stesso, garantire ogni imparzialità, privilegiando, nelle scelte, le capacità e le competenze individuali, il merito personale e la qualità delle prestazioni professionali. In questo senso, si afferma anche il rifiuto di ogni forma di favoritismo o di nepotismo e comunque di ogni scelta che non derivi dal rispetto delle finalità dell'AA.

Principio di Riservatezza: si afferma la tutela e la riservatezza dei dati personali impegnandosi a non comunicare e diffondere i dati personali senza previo consenso del soggetto interessato in conformità alla legge civile e canonica.

Art.1. Infrazioni molto gravi

Queste sono alcune delle azioni più importanti che costituiscono un'infrazione molto grave della disciplina istituzionale:

1. La mancanza grave di rispetto ad altre persone.
2. La violazione esterna della morale cattolica.
3. Il sostenere da parte di un docente una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti.
4. La falsificazione, in tutto o in parte, di documenti o informazioni amministrative.
5. L'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio.
6. Il plagio, in parte o in tutto, in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati).
7. La consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso.

8. L'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame.
9. Se docente, l'aver procurato agli studenti il questionario del compito scritto prima dell'esame.
10. La falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.
11. Utilizzare senza il dovuto permesso il nome e il logo dell'AA
12. Utilizzare in modo improprio o fraudolento la reputazione dell'AA ai fini dello svolgimento di attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche se non remunerate;
13. Esprimere in ogni forma e modalità punti di vista personali servendosi del nome dell'AA.
14. L'uso di forza, violenza, minaccia.
15. L'uso illecito delle risorse economiche.

Art.2. Infrazioni gravi

Si ritiene che le seguenti azioni danneggino in modo grave l'etica istituzionale:

1. La mancanza del dovuto rispetto ad altre persone.
2. Mancanza di rispetto al buon nome dell'AA recando danno alla sua reputazione.
3. Diffondere notizie relative a informazioni e dati riservati appresi in ragione della propria funzione lavorativa, senza previa autorizzazione dell'Autorità competente.
4. Il danneggiamento di libri o di altri documenti, di apparecchiature, di oggetti o di strutture dell'Istituzione.
5. La comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto.
6. La copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permesse dall'esaminatore.
7. La consegna da parte di un docente del verbale degli esami con i voti degli studenti oltre 30 giorni dopo il limite di tempo stabilito dal Regolamento.

Art.3. Sanzioni per le infrazioni molto gravi

§1. Nelle infrazioni di cui all'Art. 1 si può essere passibili, a seconda dei casi, delle seguenti sanzioni:

1. Un'ammonizione verbale, di cui risulti traccia in qualche documento, o scritta.
2. L'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata.
3. La sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata dell'Autorità accademica competente. Si può anche stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.
4. La privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo determinato, a giudizio dell'Autorità accademica competente.
5. L'espulsione dall'Istituzione o, se si tratta di un docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza.
6. La privazione del conferimento del grado accademico.

§2. Con la sanzione di cui al § 1, n.2, l'Autorità competente, a sua discrezione, può cumulare quelle di cui ai nn. 3, 4 e 5.

Art.4. Sanzioni per le infrazioni gravi

Nelle infrazioni di cui all'Art.2 si può essere passibili, a seconda dei casi, delle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione verbale o scritta.
2. Riparazione del danno morale, determinata dall'Autorità competente.
3. Se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell'Autorità competente.
4. Se la violazione non fosse stata consumata, l'esame sarà rinviato a discrezione dell'Autorità competente, la quale deciderà se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 6.
5. Se un docente è passibile delle sanzioni di cui all'Art. 4, nn. 1 e 2, queste possono essere cumulate a giudizio dell'Autorità competente.

Art.5. Autorità competente

§1. Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni commesse dagli studenti:

1. Per le sanzioni riguardanti violazioni accademiche: il Preside con il voto deliberativo del CdP.
2. Per le sanzioni riguardanti violazioni non accademiche: la Commissione disciplinare nominata dal CdP e presieduta dal Vice-Preside.

§2. Se è un Docente a compiere le infrazioni di cui all'Art. 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, l'Autorità competente è il Preside con il CdP. Nel caso in cui

il Preside sia coinvolto nel processo di denuncia, il Gran Cancelliere nominerà altra persona competente.

§3. L'Autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure, fatto salvo l'Art. 3§2, di non infliggere altra sanzione.

Art.6. Commissione (ordinaria o straordinaria) disciplinare

Il Consiglio dei Professori istituisce un'apposita Commissione disciplinare con funzioni consultive, di indagine e di monitoraggio in merito all'attuazione e al rispetto delle presenti Norme di etica istituzionale e all'interpretazione delle stesse.

Art.7. Diritti degli studenti, dei collaboratori e dei docenti

§1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.

§2. Lo studente e il docente hanno il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, devono essere uditi, insieme ad altre persone eventualmente implicate. Essi possono produrre prove e sarà loro assicurato il diritto di difesa.

§3. Lo studente e il docente hanno il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro le decisioni dell'autorità competente entro 10 giorni.

§4. Istanze superiori rispetto al Preside e alla Commissione Disciplinare sono il Moderatore Generale, il Rettore Magnifico e il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense.

Approvato dal Consiglio Accademico in data 10-03-2022